



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## COMUNE DI QUARGNENTO

CAP 15044 - PIAZZA 1° MAGGIO 20 - TEL. 0131 219133 FAX 0131 219157  
CF 80005530060 - P. IVA 00446810061

e-mail [info@comune.quargnento.al.it](mailto:info@comune.quargnento.al.it) -  
[protocollo@pec.comune.quargnento.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.quargnento.al.it)

21/03  
Crescenzo

### ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 21/03/2020

**OGGETTO: GESTIONE EMERGENZA VIRUS COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE.**

#### IL SINDACO

TENUTO conto che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23 febbraio 2020, adottata dal Ministero della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, con la quale sono state disposte misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 23 agosto 1998, n. 400;

VISTI:

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli artt. 2 e 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO, in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che la normativa in vigore dispone sull'intero territorio nazionale il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

TENUTO conto della necessità di evitare le uscite dei cittadini dalle proprie abitazioni che non siano riconducibili a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, quale misura specifica di prevenzione, di provvedere alla chiusura del cimitero comunale fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe ai citati decreti;

RITENUTO pertanto di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale, per prevenire potenziali situazioni di contagio;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO lo Statuto comunale;

## ORDINA

per i motivi indicati in premessa, **la chiusura al pubblico del CIMITERO COMUNALE fino al 3 aprile 2020, garantendo l'apertura dello stesso per le sole attività indifferibili ed urgenti di tumulazione della salme da parte delle ditte specializzate** che hanno comunque l'obbligo di rispettare le suddette disposizioni governative contenenti misure urgenti di contenimento del contagio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

1. la trasmissione del presente provvedimento
  - a. alla Prefettura di Alessandria;
  - b. alla Questura di Alessandria;
  - c. al Comando Carabinieri di Solero.
2. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito web istituzionale e la sua diffusione tramite social per la massima conoscenza alla popolazione.

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. del Piemonte, da proporre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dalla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, della Legge 21 luglio 2000, n. 205 e del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199.

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

**Il Sindaco**

**Paola PORZIO**